



# COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 12/02/2021

**OGGETTO: Procedimento RG 5730/2019 GdP Brindisi: Nicolì Angela c/ Comune di Erchie.  
Approvazione schema di atto di transazione**

---

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di Febbraio alle ore 08:55, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della votazione sul presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	NICOLI' PASQUALE	--
VICESINDACO	POLITO GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	BERNARDI VITO ORONZO	SI
ASSESSORE	FERRARA LINA	SI
ASSESSORE	MELECHI' PAMELA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Dott. POLITO GIUSEPPE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PASSIATORE COSIMO ANTONIO, con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

## **Relazione il Vice Sindaco Dott. Giuseppe Polito**

### **Premesse**

- in data 06/06/2018, veniva recapitata a questo Ente una richiesta di risarcimento danni pari a € 2.146,90, per un sinistro stradale occorso in data 24/05/2018, avvenuto alle ore 10.30 circa, in Via vecchia per Lecce, allorché il Sig. Nicolì Pasquale, conducente della vettura Audi A6, tg DP177TF, di proprietà della Sig.ra Nicolì Angela, incappava in una buca presente sulla carreggiata;
- l'ufficio contenzioso, in seguito ad istruttoria e in virtù del ricevimento di invito a concludere negoziazione assistita, al fine di prevenire il contenzioso, con propria nota prot. 11081 del 20/09/2019, proponeva alla controparte una definizione bonaria della vicenda, offrendo la somma omnicomprensiva di € 700,00, formulata sulla base di una comparazione dei prezzi di listino dei ricambi nonché in virtù dell'applicazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc;
- di contro, il legale di controparte, nella propria risposta prot. 11405/19 non faceva cenno alcuno a controproposte, ma si limitava a ritenere che l'Ente non avesse volontà alcuna di definire la vicenda, rappresentando l'impossibilità a transigere la controversia;
- faceva seguito atto di citazione notificato in data 14/10/2019, per la comparizione dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi per il giorno 29/11/2019;
- con deliberazione di G.C. n. 148 del 25/11/2019 veniva individuato, quale legale di fiducia dell'Ente, l'Avv. Francesco De Rinaldis al fine di costituirsi nell'instaurando giudizio;
- seguivano ulteriori proposte di transazione formulate dalla controparte, tutte ritenute non accettabili dall'Amministrazione;
- in data 09/02/2021, l'Avv. De Rinaldis ha trasmesso ulteriore proposta di componimento bonario, in vista della prossima udienza che si terrà in data 15/02/2021, con la quale il legale di controparte ritiene congrua la somma di € 1.700,00, omni comprensiva di compenso professionale;

**Considerato** che, il legale di fiducia dell'Ente ha corredato la proposta di proprio parere nel quale si legge che, ad oggi, a causa dell'emergenza pandemica da Covid, il giudizio in corso non ha consentito di dare sfogo all'attività istruttoria, ragion per cui non si è in grado di poter ragionevolmente prevederne l'esito;

### **Ritenuto:**

- che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada - nel caso di specie, il Comune - riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando

l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito (si veda, Cass. VI 07/01/2016 n. 56; Cass. VI 03/02/2015 n. 1896; Cass. III 27/03/2015 n. 6245);

- che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc (ad uno, Cass. VI 22/02/2017, n.4638);

**Dato atto** che un accordo transattivo consentirebbe un risparmio, tanto rispetto al chiesto in caso di condanna, quanto in termini di spese legali da corrispondere al proprio difensore;

**Considerato** pertanto che, attesa l'alea del giudizio, la composizione bonaria del vicenda rappresenta un compromesso certamente conveniente ed economicamente vantaggioso per l'amministrazione comunale;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la sopraestesa proposta di deliberazione;

**Ritenuto** sulla base di quanto sin qui detto di dovere transigere la presente controversia, e che all'uopo è stata predisposta dagli uffici competenti d'intesa con il legale di controparte una proposta transattiva che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Area in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 65 del 27/05/2015 secondo la quale per transazioni con per valori superiori a € 1.000,00 è necessario acquisire preventivamente espressa autorizzazione della Giunta Comunale;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

1) **Di richiamare** le premesse che della presente costituiscono motivazione;

2) **Di approvare** l'allegato atto di transazione tra la Sig.ra Nicolì Angela (CF:NCLNGL820P54F152O), residente in Erchie alla Via Annunziata, 40, e il Comune di Erchie, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale la predetta Nicolì accetta, a saldo e stralcio di ogni e ulteriore pretesa avanzata in sede di atto di citazione notificato in data 14/10/2019, la somma omnicomprensiva di € 1.700,00, senza null'altro a pretendere, e senza

riconoscimento alcuno da parte del Comune di Erchie dei fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio contraddistinto da R.G. 5730/2019, pendente dinanzi al GdP Brindisi;

3) **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto per la risoluzione della vertenza de qua dovrà essere imputata sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2021;

4) **Di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato e di autorizzarlo alla firma della transazione.

Con separata e unanime votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del TUEL 267/2000.

Letto e sottoscritto,

Il Vice Sindaco  
**Dott. POLITO GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. PASSIATORE COSIMO ANTONIO**

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>11/02/2021</b>  Il Responsabile del Servizio <b>D.ssa RODI AGATA</b>	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>11/02/2021</b>  Il Responsabile del Servizio <b>Dott.FRACELLA GIUSEPPE</b>

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 15/02/2021 al 02/03/2021 al progressivo n. 127, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 15/02/2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**D.ssa RODI AGATA**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.